

GIUNTA REGIONALE

- richiamato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- richiamato il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- richiamato il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- richiamato il regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- richiamato il regolamento (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- richiamato il regolamento (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- richiamato il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE)

n.223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

- richiamata la Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni “Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” (COM/2010/2020) volta a promuovere politiche innovative con un impegno sinergico dell’Unione Europea e dei singoli Stati per una crescita dell’occupazione nei paesi dell’Unione;
- richiamate le Conclusioni del Consiglio Europeo del 7 marzo 2011 sul Patto Europeo per la parità di genere 2011-2020 (2011/C 155/02) in cui – fra l’altro – il Consiglio ribadisce il suo impegno a promuovere un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata lungo tutto l’arco della vita;
- richiamata la Risoluzione del Parlamento Europeo del 2 agosto 2016 “Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all’equilibrio tra vita privata e vita professionale” (2016/2017(INI) che sottolinea che “la conciliazione tra vita professionale, privata e familiare deve essere garantita quale diritto fondamentale di tutti, nello spirito della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, con misure che siano disponibili a ogni individuo”;
- richiamato l’Accordo di partenariato 2014/2020, presentato dal Governo italiano alla Commissione europea in data 22 aprile 2014, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del regolamento (UE) 1303/2013, e adottato dalla Commissione europea con decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
- richiamato il Quadro strategico regionale 2014/20 (QSR) per la politica regionale di sviluppo 2014/2020, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1831/XIV del 24 febbraio 2016;
- richiamato il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- richiamata la Decisione della Commissione europea C(2014) 9921 del 12 dicembre 2014, recante approvazione del Programma “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/2020 (FSE)” per la Valle d’Aosta, così come modificato da ultimo con Decisione C(2019) 5827 del 30 luglio 2019;
- richiamato il documento recante “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni” approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma operativo “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/2020 (FSE)” nella seduta del 5 giugno 2015, e ss.mm. ii., che descrive le metodologie e i criteri da utilizzare per la selezione delle operazioni nell’ambito del programma stesso;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1683 in data 27 novembre 2017 recante “Designazione, ai sensi art. 124 del Reg.(UE) 1303/2013, dell’Autorità di gestione e dell’Autorità di certificazione del Programma Operativo 'Investimenti per la crescita e l'occupazione 2014/20 (FSE)' e approvazione della descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'autorità di gestione e per l'autorità di certificazione (SIGECO) e del correlato manuale delle procedure dell'Autorità di gestione.”, nella quale, tra l’altro, viene individuato quale autorità di gestione del programma di cui trattasi il

dirigente della Struttura politiche della formazione e dell'occupazione;

- richiamate le Direttive regionali per la realizzazione delle operazioni cofinanziate nell'ambito del Programma "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione 2014/2020 (FSE)", approvate con provvedimento del Dirigente della Struttura politiche della formazione e dell'occupazione n. 4958 in data 26 ottobre 2016;
- viste le leggi regionali:
 - 19 maggio 2006, n. 11 "Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1994, n. 77 e 27 gennaio 1999, n. 4" e successivi aggiornamenti e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
 - 23 luglio 2010, n. 23 "Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali" e, in particolare, l'art. 7;
- richiamata la deliberazione 1747 del 5 dicembre 2017 con la quale si approvano le disposizioni applicative per l'erogazione di un voucher, a favore delle famiglie con bambini iscritti e frequentanti gli asili nido pubblici e privati, i nidi aziendali e le tate familiari nell'ambito del PO FSE 2014/20 e la relativa scheda progetto cod. OCC.09303.18XX.0.0001.SAN;
- dato atto che la scheda progetto del valore di euro 1.730.000,00, cod. OCC.09303.18XX.0.0001.SAN, approvata con DGR 1747/2017, di cui sopra, prevede l'erogazione di un voucher a favore delle famiglie con bambini iscritti e frequentanti i servizi per la prima infanzia sul territorio regionale, permettendo di ridurre la quota mensile a carico dei nuclei familiari, per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020;
- ricordato che l'intervento di cui alla DGR 1747/2017 e alla scheda progetto di cui sopra è finalizzato a supportare i genitori nei loro compiti educativi di cura e accudimento dei figli, permettendo una migliore conciliazione dei tempi dedicati al lavoro con le esigenze familiari, a favorire l'accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi di cui sopra, e a contrastare così la sensibile contrazione delle nascite che ha interessato anche il nostro territorio;
- dato atto che, con la deliberazione della Giunta regionale 1747/2017, le risorse a valere sul PO FSE 2014/20 sono state prenotate sulle annualità 2018, 2019 e 2020 come di seguito rappresentato e che, pertanto, il suddetto intervento è tuttora in corso di realizzazione:
 - per l'anno 2018: euro 580.000,00;
 - per l'anno 2019: euro 575.000,00;
 - per l'anno 2020: euro 575.000,00;
- ricordato che la quota percentuale di riduzione della tariffa a carico delle famiglie pari al 20%, fino a un corrispettivo massimo mensile di 100,00 euro/bambino, era stata stimata sulla base dei dati relativi all'anno 2016 in possesso degli Uffici competenti;
- atteso che il progetto proposto con la scheda cod. OCC.09303.18XX.0.0001.SAN ha trovato riscontro positivo sul territorio regionale, come dimostrato dal numero consistente di domande presentate dalle famiglie nei primi due anni di attivazione della misura;

- considerato che con nota prot. n. 3411 del 29/01/2019 la Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati richiedeva all’Autorità di gestione del PO FSE 2014/20 la possibilità di incrementare gli importi riconosciuti alle famiglie per il pagamento delle rette di frequenza agli asili nido pubblici e privati ed al servizio di tata familiare, per favorire ulteriormente la conciliazione dei tempi dedicati al lavoro con le esigenze familiari, oltre l’accesso dei nuclei familiari alla rete dei servizi alla prima infanzia;
- preso atto che sono ancora disponibili delle risorse previste nell’ambito della dotazione finanziaria della priorità di investimento 9.iv del PO FSE 2014/20, e che risulta possibile prenotare una quota parte di tali risorse sul bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2019/2021;
- considerato che nell’ambito di riunioni tra le Strutture competenti del Dipartimento politiche sociali e l’Autorità di gestione è stata valutata positivamente la possibilità di raddoppiare, per il periodo che va dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, la misura approvata con DGR 1747/2017, portando la quota percentuale di riduzione della tariffa a carico delle famiglie dal 20% al 40%, fino a un corrispettivo massimo mensile di 200,00 euro/bambino, mantenendo invariate le altre condizioni di erogazione del voucher;
- dato atto che vengono, di conseguenza, modificate parzialmente le disposizioni di cui alla DGR 1747/2017 sopra citata, in particolare per quanto riguarda la quota percentuale di riduzione della tariffa a carico delle famiglie che per l’annualità 2020 passa dal 20% al 40%, fino a un corrispettivo massimo mensile di 200,00 euro/bambino;
- considerato, inoltre, che l’incremento dell’importo del voucher per l’annualità 2020 non modifica le modalità operative in uso per i voucher finanziati nell’ambito della scheda progetto cod. OCC.09303.18XX.0.0001.SAN, così come approvata con DGR 1747/2017;
- dato atto che sono mantenuti validi le modalità e i termini di presentazione delle istanze, la rendicontazione delle frequenze da parte degli soggetti titolari dei servizi per la prima infanzia, le modalità di pagamento dei voucher e gli impegni reciproci tra Regione e soggetti gestori;
- ritenuto pertanto non necessario approvare una nuova scheda progetto per le motivazioni di cui al punto precedente, ma anche in ragione del fatto che costituirebbe un onere aggiuntivo a carico delle famiglie che hanno già fatto richiesta per l’erogazione del suddetto voucher per l’annualità 2019, in quanto dovrebbero presentare una seconda domanda, aggiuntiva alla precedente, con la conseguente criticità per i soggetti gestori di dover rendicontare la stessa fattura su due schede diverse oppure, in alternativa, dover emettere due fatture per ogni bambino destinatario del voucher;
- ritenuto necessario rimodulare, di conseguenza, il cronoprogramma di spesa, aumentando la quota parte sull’annualità 2020 e garantendo la copertura finanziaria sull’annualità 2021, necessaria per il pagamento dell’ultimo trimestre dell’esercizio 2020;
- dato atto, dunque, che il nuovo cronoprogramma di spesa della scheda Progetto cod. OCC.09303.18XX.0.0001.SAN, relativo alle annualità 2020 e 2021, risulta essere il seguente:

anno 2020: euro 925.000,00;

anno 2021: euro 250.000,00;

- tenuto conto che le risorse di euro 575.000,00 sull'annualità 2020 sono già state prenotate con DGR 1747/2017 e che, pertanto, risulta necessario prenotare la quota parte aggiuntiva di euro 350.000,00 sull'esercizio 2020 e di euro 250.000,00 sull'esercizio 2021;
- dato atto che le risorse attribuite ai capitoli di spesa di competenza della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati non erano sufficienti al fabbisogno previsto per il raddoppio economico del voucher per l'anno 2020, di cui alla presente deliberazione, e che, pertanto, è stato necessario approvare variazioni di bilancio per avere uno stanziamento complessivo di euro 925.000,00 sull'annualità 2020 e di euro 250.000,00 sull'annualità 2021;
- considerato che nell'annualità 2018, anno di avvio del progetto, sono stati impegnati e liquidati per l'erogazione del voucher prima infanzia complessivamente euro 226.500,13, anziché la somma stanziata e prenotata allora pari a euro 580.000,00, registrando così un'economia di spesa pari a euro 353.499,87;
- considerato che la somma di euro 353.499,87, non utilizzata sull'annualità di competenza, è stata riallocata sulle annualità 2020 e 2021, non concorrendo, quindi, alla diminuzione del valore complessivo della scheda progetto Cod. OCC.09303.18XX.0.0001.SAN;
- dato atto, quindi, che con la riallocazione delle economie di spesa dell'annualità 2018, l'incremento definitivo del finanziamento risulta essere pari a euro 246.500,13;
- dato atto, dunque, che in fase gestionale, il quadro finanziario della scheda Progetto cod. OCC.09303.18XX.0.0001.SAN viene modificato come di seguito rappresentato:
 - in diminuzione, per l'importo di euro 353.499,87 sull'annualità 2018:
anno 2018: euro 226.500,13 (-353.499,87);
 - in aumento, per l'importo di euro 600.000,00:
anno 2020: euro 925.000,00 (+350.000,00);
anno 2021: euro 250.000,00 (+250.000,00);
- considerato, dunque, che, in fase gestionale, il finanziamento dell'intervento per l'erogazione dei voucher alla prima infanzia, finanziato a valere sul Programma Operativo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014/2020 (FSE), è pari a complessivi euro 1.976.500,13;
- atteso che le convenzioni tra l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e i soggetti titolari degli asili nido pubblici e privati, dei nidi aziendali e le Tate familiare stipulate ai sensi della DGR 1747/2017 non subiscono variazioni e quindi restano in vigore fino alla loro naturale scadenza;
- dato atto che le disposizioni applicative di cui all'Allegato A della DGR 1747/2017 vengono aggiornate agli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 e 13 come segue e di cui, qui di seguito, per chiarezza, viene riproposta la versione integrale del testo aggiornato:
 - art. 1 (Obiettivi generali): L'obiettivo prioritario dell'intervento è di conciliare i tempi

di vita e di lavoro per favorire l'accesso dei nuclei familiari, anche monoparentali, alla rete di servizi per la prima infanzia (asili nido pubblici e privati, nidi aziendali e Tate familiari), autorizzati e accreditati così come previsto dalla L.R. 19 maggio 2006, n. 11 attraverso l'erogazione di un voucher. Tale intervento permette la riduzione, in percentuale, della quota mensile a carico dei nuclei familiari beneficiari fino a un corrispettivo massimo mensile di 100,00 euro/bambino *fino al 31 dicembre 2019 e fino a un corrispettivo massimo mensile di 200,00 euro/bambino per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020*;

- Art. 4 (Finanziamento): L'intervento è finanziato a valere sul Programma Operativo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 per un importo complessivo pari a euro 1.976.500,13;
- Art. 5 (Destinatari): L'intervento è destinato, dal 1° gennaio al 31 agosto 2018, a tutte le famiglie, anche monoparentali, con bambini iscritti agli asili nido pubblici e privati, ai nidi aziendali e alle Tate familiari e, a partire dal 1° settembre 2018, a coloro che hanno iscritto i loro bambini per un monte ore settimanale uguale o superiore a 30 ore. Affinché il voucher possa essere utilizzato è necessaria pertanto, a partire dal 1° settembre 2018, l'iscrizione al servizio del bambino per un monte ore uguale o superiore a 30 ore settimanali *e, per i servizi che applicano una tariffazione oraria, la frequenza mensile di un minimo di 110 ore/mese¹, numero che tiene conto di una media di assenze nel corso del mese*. Il contributo sarà assegnato al componente del nucleo familiare che presenterà la domanda ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 7 e potrà determinare una decurtazione della quota da corrispondere all'ente titolare, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di conclusione del procedimento amministrativo;
- Art. 6 (Entità del Voucher e spese ammissibili). Il voucher sarà pari a una riduzione della tariffa a carico delle famiglie del 20% fino a un corrispettivo massimo mensile di 100 euro/bambino *per il periodo dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019 e pari a una riduzione della tariffa a carico delle famiglie del 40% fino a un corrispettivo massimo mensile di 200 euro/bambino per il periodo dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020*;
- Art. 7 (Presentazione domande) Le domande di assegnazione del voucher devono essere presentate presso i soggetti titolari degli asili nido pubblici e privati e dei nidi aziendali e presso le Tate familiari.
Le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dalla *Struttura regionale competente del Dipartimento politiche sociali*.
Nel caso di trasferimento del minore dal servizio per la prima infanzia, di variazione dell'intestatario delle fatture/bollettini di pagamento delle rette, o di variazione della situazione familiare (es. residenza), la famiglia comunica tempestivamente all'ufficio regionale competente tale variazione senza che sia necessario presentare una nuova domanda di contributo.
- Art. 9 (Verifica requisiti ed erogazione del voucher) La Struttura regionale competente, controllati i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8, provvede, con apposito atto, all'approvazione dell'assegnazione del voucher, che sarà erogato dall'Ufficio regionale competente con cadenza trimestrale e con la seguente modalità: a seguito di rendicontazione presentata dai soggetti titolari dei servizi per la prima

¹ Ore fatturate per la frequenza del servizio nei giorni feriali; nel caso di chiusura del servizio, il monte ore minimo viene riparametrato sulle effettive giornate di apertura del servizio.

infanzia all'Ufficio competente, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, tramite apposito modulo predisposto *dalla Struttura regionale competente del Dipartimento politiche sociali*.

Il pagamento del voucher sarà effettuato direttamente al soggetto titolare dell'asilo nido o alla Tata familiare, *anche per il tramite di intermediari*.

- Art. 11 (Responsabile e tempi del procedimento) Il responsabile del procedimento, ai sensi della l.r. 19/2007, è il *Dirigente della Struttura Assistenza economica trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati*.

Il procedimento amministrativo è avviato il giorno successivo alla data di deposito della domanda e dovrà concludersi entro n. 60 giorni successivi alla stessa.

- Art. 12 (Tutela della privacy) Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta, a seguito delle presenti direttive, avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del *Regolamento (UE) 2016/679*.

- Art. 13 (Revoca del beneficio) Il *Dirigente della Struttura competente* provvede, con proprio atto:

- alla revoca del finanziamento concesso, nel caso di rinuncia al contributo da parte del soggetto destinatario;
- alla revoca e al recupero delle somme già erogate, nel caso di accertata violazione della normativa che disciplina l'intervento, secondo le disposizioni regionali vigenti.

Le revoche potranno essere parziali o totali a seconda del momento in cui si verificano le fattispecie di cui sopra.

Il beneficio è maturato esclusivamente fino alla data di revoca disposta dall'atto dirigenziale;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28.12.2018 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che la Coordinatrice del Dipartimento politiche sociali, in vacanza del posto di Dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati, ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, nell'ambito del programma n. 12.001 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido), attribuisce alla suddetta Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato sulla proposta della presente deliberazione dalla Coordinatrice del Dipartimento politiche sociali, in vacanza del posto di Dirigente della Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, sig. Mauro Baccega, di concerto con l'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli,

DELIBERA

- 1) di approvare, per il periodo che va dal 1° gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020, l'incremento dell'importo del voucher "Prima infanzia" a favore delle famiglie con bambini iscritti e frequentanti gli asili nido pubblici e privati, i nidi aziendali e le tate familiari, nell'ambito del PO FSE 2014/2020, aumentando la quota percentuale di riduzione della tariffa a carico delle famiglie dal 20% al 40% fino a un corrispettivo massimo mensile di 200,00 euro/bambino, mantenendo invariate le altre condizioni di erogazione del voucher;
- 2) di modificare parzialmente la DGR 1747/2017 sopra citata, in particolare per quanto attiene la quota percentuale di riduzione della tariffa a carico delle famiglie dal 20% al 40%, fino a un corrispettivo massimo mensile di 200,00 euro/bambino, come precisato nel punto 1);
- 3) di non approvare una nuova scheda progetto per le ragioni indicate in premessa e in considerazione del fatto che l'unico elemento oggetto di modifica riguarda l'aumento al 40% della quota percentuale di riduzione della tariffa a carico delle famiglie fino a un corrispettivo massimo mensile di 200,00 euro/bambino, rimanendo invariati tutti gli altri elementi costitutivi della scheda progetto codificata OCC.09303.18XX.0.0001.SAN;
- 4) di approvare i seguenti aggiornamenti agli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12 e 13 delle disposizioni applicative di cui all'Allegato A della DGR 1747/2017 che, per chiarezza, vengono riproposti in versione integrale evidenziando in carattere corsivo le modifiche che annullano e sostituiscono le precedenti formulazioni:

- art. 1 (Obiettivi generali)

L'obiettivo prioritario dell'intervento è di conciliare i tempi di vita e di lavoro per favorire l'accesso dei nuclei familiari, anche monoparentali, alla rete di servizi per la prima infanzia (asili nido pubblici e privati, nidi aziendali e Tate familiari), autorizzati e accreditati così come previsto dalla L.R. 19 maggio 2006, n. 11 attraverso l'erogazione di un voucher. Tale intervento permette la riduzione, in percentuale, della quota mensile a carico dei nuclei familiari beneficiari fino a un corrispettivo massimo mensile di 100euro/bambino *fino al 31 dicembre 2019 e fino ad un corrispettivo massimo mensile di 200euro/bambino per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020;*

- art. 4 (Finanziamento)

L'intervento è finanziato a valere sul Programma Operativo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" del Fondo Sociale Europeo 2014/2020 per un importo complessivo pari a *euro 1.976.500,13;*

- art. 5 (Destinatari)

L'intervento è destinato, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, a tutte le famiglie, anche monoparentali, con bambini iscritti agli asili nido pubblici e privati, ai nidi aziendali e alle Tate familiari e, a partire dal 1° settembre 2018, a coloro che hanno iscritto i loro bambini per un monte ore settimanale uguale o superiore a 30 ore.

Affinché il voucher possa essere utilizzato è necessaria pertanto, a partire dal 1° settembre 2018, l'iscrizione al servizio del bambino per un monte ore uguale o superiore a 30 ore settimanali *e, per i servizi che applicano una tariffazione oraria, la frequenza*

mensile di un minimo di 110 ore/mese², numero che tiene conto di una media di assenze nel corso del mese. Il contributo sarà assegnato al componente del nucleo familiare che presenterà la domanda ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 7 e potrà determinare una decurtazione della quota da corrispondere all'ente titolare, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di conclusione del procedimento amministrativo.

- Art. 6 (Entità del Voucher e spese ammissibili).

Il voucher sarà pari a una riduzione della tariffa a carico delle famiglie del 20% fino a un corrispettivo massimo mensile di 100 euro/bambino per il periodo dal 1 gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2019 e pari a una riduzione della tariffa a carico delle famiglie del 40% fino a un corrispettivo massimo mensile di 200 euro/bambino per il periodo dal 1 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

- Art 7 (Presentazione domande)

Le domande di assegnazione del voucher devono essere presentate presso i soggetti titolari degli asili nido pubblici e privati e dei nidi aziendali e presso le Tata familiari.

*Le domande devono essere presentate utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dalla *Struttura regionale competente del Dipartimento politiche sociali*.*

Nel caso di trasferimento del minore dal servizio per la prima infanzia, di variazione dell'intestatario delle fatture/bollettini di pagamento delle rette, o di variazione della situazione familiare (es. residenza), la famiglia comunica tempestivamente all'ufficio regionale competente tale variazione senza che sia necessario presentare una nuova domanda di contributo.

- Art. 9 (Verifica requisiti ed erogazione del voucher)

*La Struttura regionale competente, controllati i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8, provvede, con apposito atto, all'approvazione dell'assegnazione del voucher, che sarà erogato dall'Ufficio regionale competente con cadenza trimestrale e con la seguente modalità: a seguito di rendicontazione presentata dai soggetti titolari dei servizi per la prima infanzia all'Ufficio competente, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, tramite apposito modulo predisposto dalla *Struttura regionale competente del Dipartimento politiche sociali*.*

Il pagamento del voucher sarà effettuato direttamente al soggetto titolare dell'asilo nido o alla Tata familiare, anche per il tramite di intermediari.

- Art. 11 (Responsabile e tempi del procedimento)

*Il responsabile del procedimento, ai sensi della l.r. 19/2007, è il *Dirigente della Struttura Assistenza economica trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati*.*

Il procedimento amministrativo è avviato il giorno successivo alla data di deposito della domanda e dovrà concludersi entro n. 60 giorni successivi alla stessa.

- Art. 12 (Tutela della privacy)

*Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta, a seguito delle presenti direttive, avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del *Regolamento (UE) 2016/679*.*

- Art. 13 (Revoca del beneficio)

*Il Dirigente della *Struttura competente* provvede, con proprio atto:*

- *alla revoca del finanziamento concesso, nel caso di rinuncia al contributo da parte del soggetto destinatario;*

² *Ore fatturate per la frequenza del servizio nei giorni feriali; nel caso di chiusura del servizio, il monte ore minimo viene riparametrato sulle effettive giornate di apertura del servizio.*

- alla revoca e al recupero delle somme già erogate, nel caso di accertata violazione della normativa che disciplina l'intervento, secondo le disposizioni regionali vigenti.

Le revoche potranno essere parziali o totali a seconda del momento in cui si verificano le fattispecie di cui sopra.

Il beneficio è maturato esclusivamente fino alla data di revoca disposta dall'atto dirigenziale;

- 5) di stabilire che i soggetti titolari dei servizi per la prima infanzia di cui al punto 1) applicheranno la misura così modificata in automatico a partire dal 1° gennaio 2020, senza che da parte delle famiglie sia necessario presentare ulteriori o diverse domande;
- 6) di approvare, conseguentemente, in fase gestionale, le modifiche al quadro finanziario della scheda Progetto cod. OCC.09303.18XX.0.0001.SAN, per un valore complessivo di euro 600.000,00 nelle voci B.2.18 – Erogazione del servizio, come di seguito rappresentato:
anno 2020: euro 350.000,00;
anno 2021: euro 250.000,00;
- 7) di determinare, quindi, in fase gestionale, il valore complessivo della scheda Progetto cod. OCC.09303.18XX.0.0001.SAN in euro 1.976.500,13;
- 8) di prenotare la spesa complessiva di euro 600.000,00 (seicentomila/00) per finanziare l'aumento del valore del voucher di cui al punto 1) per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sui seguenti capitoli di spesa in capo alla Struttura assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2019/2021, come riportato nella tabella sottostante:

- capitolo U0022928 “Trasferimenti correnti a famiglie per l'accesso a servizi socio educativi di prima infanzia nell'ambito del Programma Operativo "Regione Valle d'Aosta - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per iniziative di formazione - quota UE” (spesa vincolata al capitolo di entrata E0020199 - Accertamenti n. 107 /2020 e n. 26/2021);

- capitolo U0022929 “Trasferimenti correnti a famiglie per l'accesso a servizi socio educativi di prima infanzia nell'ambito del Programma Operativo "Regione Valle d'Aosta - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per iniziative di formazione - quota Stato” (spesa vincolata al capitolo di entrata E0020198 - Accertamenti n. 106/2020 e n. 25/2021);

- capitolo U0022930 “Trasferimenti correnti a famiglie per l'accesso a servizi socio educativi di prima infanzia nell'ambito del Programma Operativo "Regione Valle d'Aosta - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per iniziative di formazione - quota di cofinanziamento regionale”;

Capitolo	Numero prenotazione in aumento	Importi in aumento sull'annualità 2020	Importi nuove prenotazioni sull'annualità 2021
U0022928	2020/971	€ 175.000,00	€ 125.000,00
U0022929	2020/972	€ 122.500,00	€ 87.500,00
U0022930	2020/973	€ 52.500,00	€ 37.500,00

- 9) di stabilire che le convenzioni tra l'Assessorato sanità, salute e politiche sociali e i soggetti titolari degli asili nido pubblici e privati, dei nidi aziendali e le Tate familiare stipulate ai sensi della DGR 1747/2017 restino in vigore fino alla loro naturale scadenza;
- 10) di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa ai soggetti titolari dei servizi per la prima infanzia di cui al punto 1) affinché gli stessi ne curino la diffusione presso le famiglie beneficiarie;
- 11) di stabilire che la Struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali provvederà, in collaborazione con l'Adg del PO FSE 2014/20, e in applicazione delle Direttive regionali FSE 2014/2020, agli aggiornamenti necessari sul Sistema SISPREG2014 conseguenti all'approvazione della presente deliberazione;
- 12) di rinviare ad atti del dirigente della Struttura competente dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali eventuali e ulteriori specifiche e indicazioni a complemento delle direttive aggiornate dalla presente deliberazione.